

COMUNE DI NARBOLIA

09070 – Provincia di Oristano –

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, AUSILI FINANZIARI E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI A PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI

ART. 1

Finalità

Il presente regolamento determina i criteri e le modalità per la concessione da parte dell'Amministrazione comunale di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici a persone, enti pubblici e privati, assicurando la massima trasparenza dell'azione amministrativa e l'utilizzazione delle risorse ai fini sociali.

ART. 2

Concetto di sovvenzione, contributo, ausilio finanziario, vantaggio economico

Per **sovvenzione** s'intende il caso in cui il Comune si fa carico interamente dell'onere derivante da una iniziativa organizzata da altri soggetti pubblici o privati, che abbia un particolare interesse per la popolazione comunale.

Per **contributo** s'intende il caso in cui il comune si fa carico in parte dell'onere derivante da una iniziativa o un'opera organizzata da altri soggetti pubblici o privati, che abbia un particolare interesse per la popolazione comunale.

Per **ausilio finanziario** s'intende il caso in cui il Comune eroga somme di denaro a favore di enti pubblici, associazioni di volontariato od organismi privati, non finalizzati a specifiche iniziative ma concesse a sostegno dell'azione complessiva svolta nell'ambito della collettività comunale ai fini di solidarietà, culturali, sportive, ricreative o di sostegno dell'iniziativa economica.

Per **vantaggio economico** s'intende la concessione di beni e/o servizi gratuiti o a tariffe agevolate ai cittadini residenti nel Comune. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento i seguenti tipi di vantaggio economico, in quanto già regolamentati dalla legislazione vigente:

- a) servizi pubblici a domanda individuale;
- b) servizio di assistenza sociale;

- c) rimborso spese di viaggio e concessione borse di studio agli studenti delle scuole medie superiori (L.R n° 31/84);
- d) sussidi economici sofferenti mentali LL.RR. 15/92 e 20/97;
- e) rimborso spese di viaggio e cura ai talassemici ed emofilici L.R. n° 27/83;
- f) rimborso spese di viaggio a cura nefropatici L.R. n° 11/85;
- g) rimborso spese emigrati di rientro L.R. n° 7/91;
- h) concessione in usufrutto o affitto di terreni comunali.

ART: 3

Livelli di competenza

Al Consiglio Comunale è riservata la programmazione generale delle risorse per gli interventi di cui al presente regolamento.

Con l'approvazione del bilancio e della relazione revisionale e programmatica o in successivi atti di programmazione, sono indicate le risorse da destinare per la concessione di contributi nei vari settori di intervento.

La Giunta, se ricorre il caso, può ricomprendere gli interventi programmati dal Consiglio all'interno dei piani esecutivi di gestione.

Il Responsabile del servizio con propria determinazione:

- approva il bando pubblico per la concessione di contributi;
- assegna e liquida i contributi nel caso in cui non esista alcun elemento discrezionale di giudizio sulle iniziative proposte e i criteri siano stati esattamente predeterminati;
- approva i rendiconti e liquida i saldi.

Nei casi in cui i criteri stabiliti prevedano una valutazione discrezionale, la ripartizione del contributo è disposta con deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 4

Settori di intervento

I settori per i quali l'Amministrazione Comunale può concedere sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici a persone, enti pubblici e privati, nei limiti delle risorse disponibili e in conformità alla programmazione, sono i seguenti:

- a) assistenza e sicurezza sociale, per quanto non previsto dall'art.2 lett. B
- b) attività sportive e ricreative del tempo libero;
- c) attività per la tutela dei valori monumentali, storici e tradizionali;
- d) cultura e sviluppo e informazione;
- e) sviluppo economico;

f) tutela dei valori ambientali.

ART. 5

Soggetti ammessi

L'Amministrazione comunale può concedere sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e attribuire vantaggi economici di qualunque genere a favore di:

- a) cittadini del Comune (per i soli contributi assistenziali);
- b) enti pubblici e privati che esplichino attività a favore della comunità;
- c) organismi, associazioni e comitati che effettuano attività a favore della comunità;
- d) circoli o associazioni che svolgono attività a favore degli emigrati di Narbolia.

ART. 6

Privilegio

Al fine di sviluppare l'aggregazione e la solidarietà, delle forme associative e la partecipazione alla generale attività sociale, il Comune privilegia i programmi e le iniziative unitarie delle associazioni.

ART. 7

Requisiti per la concessione

La concessione dei benefici finanziari e dei vantaggi economici indicati nell'art. 2 sono prioritariamente subordinati alle seguenti condizioni:

- le iniziative da promuovere devono riguardare uno o più settori di competenza comunale ed in particolare quelli di:
 - a) cultura, con particolare riguardo alla valorizzazione delle tradizioni e della lingua narboliese;
 - b) spettacoli di interesse generale;
 - c) manifestazioni sportive, con la partecipazione anche di atleti locali;
 - d) recupero e/o tutela ambientale del territorio, anche mediante l'impiego di manodopera giovanile;
- le iniziative da promuovere devono caratterizzarsi per la loro rilevanza sociale, per la loro qualità e per le prospettive di ricaduta che si prevede che possano avere sull'intera collettività in termini di sviluppo sociale, economico e culturale;
- i soggetti che richiedono benefici finanziari o vantaggi economici devono dichiarare e documentare l'insufficienza dei mezzi finanziari disponibili per l'attuazione delle attività proposte e dichiarare se e in quale misura hanno

fruito o fruiranno di altri benefici finanziari pubblici ed in virtù di quale normativa.

ART. 8

Contenuto delle domande e documenti da presentare

La domanda di contributo deve contenere:

1. la denominazione dell'associazione e il nominativo del Presidente o del rappresentante legale;
2. lo scopo cui il contributo è destinato;
3. la dichiarazione di non perseguire finalità di lucro;
4. l'impegno a utilizzare il contributo esclusivamente per l'attività dell'associazione e per l'attuazione del programma presentato.

Alla domanda devono essere allegati:

1. il programma delle attività per cui si chiede il contributo;
2. il quadro economico e il preventivo di spesa;
3. una relazione illustrativa sugli scopi che l'associazione intende raggiungere.

Per le domande presentate per gli anni successivi a quello in cui il Comune ha erogato un contributo finanziario deve essere allegato alla domanda il rendiconto analitico delle spese sostenute con il contributo precedentemente concesso.

Per le domande presentate dai singoli cittadini deve essere indicata la motivazione e la documentazione specifica.

Analogo procedimento va attivato per la richiesta di sovvenzioni, ausili finanziari o altre forme di vantaggio economico.

ART. 9

Criteri generali per la concessione

La concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici deve avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) capacità di coinvolgimento dei cittadini;
- b) capacità di coinvolgimento del mondo giovanile;
- c) valore sportivo della manifestazione e coinvolgimento dei cittadini nella pratica sportiva;
- d) promozione dei valori storici, ambientali e sociali della comunità di Narbolia;
- e) iniziative di promozione turistica atte a convogliare presenza turistiche nel territorio comunale;

- f) iniziative di dibattito su argomenti di specifico interesse della cittadinanza narboliese, anche in collaborazione con associazioni sindacali, di categoria etc.

ART. 10

Criteri particolari per la concessione di sovvenzioni e tributi

Il Comune può assegnare sovvenzioni ad iniziative realizzate da enti pubblici e privati, associazioni ed imprese private, purchè operanti in tutto o in parte nell'ambito comunale, previa stipula con il richiedente di apposita convenzione.

La liquidazione della sovvenzione e dei contributi è subordinata alla verifica dell'effettivo svolgimento dell'iniziativa proposta e della presentazione del rendiconto dei costi e ricavi che comprenda anche le somme erogate.

ART. 11

Criteri particolari per la concessione di ausili finanziari e vantaggi economici

Il Comune può concedere ausili finanziari ad organizzazioni, in qualsiasi forma costituite nel territorio comunale, che svolgono attività rilevanti nell'ambito comunale nei settori della cultura, del lavoro, della tutela ambientale, della solidarietà sociale, dello sport e della scuola.

Le concessioni dei locali comunali, come l'aula consiliare, la biblioteca, le strutture e gli impianti sportivi, deve sempre essere autorizzata dal Responsabile del servizio.

ART. 12

Contributi alle società sportive

Il Comune, sulla base delle proprie disponibilità finanziarie e in coerenza con gli atti di programmazione generale, assegna annualmente dei contributi alle società sportive a carattere dilettantistico e che praticano attività sportiva di base, in conformità agli indirizzi generali di cui alla L.R. n° 36/89, per la promozione e diffusione dello sport soprattutto tra i giovani.

Il Responsabile di servizio ripartirà le somme con determinazione, sentita la Commissione comunale allo sport che determinerà le quote in base al numero dei praticanti e delle attività agonistiche in corso.

ART. 13

Contributi alle associazioni che svolgono attività socio-assistenziali e agli organismi di volontariato

I criteri per l'assegnazione dei contributi alle associazioni che svolgono attività socio-assistenziali e agli organismi di volontariato sono così stabiliti:

- a) valutazione della serietà e validità delle iniziative, comprovate anche da precedenti già realizzate;
- b) l'iniziativa deve effettivamente servire per la crescita solidale, civile e culturale delle comunità.

ART. 14

Contributi per iniziative nei settori produttivi

L'amministrazione comunale può concedere contributi per:

- a) l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni che si tengono a Narbolia, quando comunque si riferiscono ad attività significative esercitate nel Comune;
- b) manifestazioni e iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, culturale, storico, artistico, delle produzioni tipiche, che abbiano il fine di favorire i flussi turistici e la frequentazione di altre comunità;

La concessione del contributo può anche concretizzarsi nell'assegnazione di pubblicazioni, targhe ricordo, prodotti locali.

ART. 15

Contributi per le feste a carattere tradizionale-religioso

I criteri per l'assegnazione dei contributi ai comitati che organizzano feste a carattere tradizionale religioso sono i seguenti:

- a) valutazione della serietà e validità del programma;
- b) l'iniziativa deve effettivamente mirare alla tutela e promozione dell'identità culturale e religiosa della comunità.

ART. 16

Contributi per iniziative in ambito turistico, storico e tradizionale

I criteri per l'assegnazione dei contributi per iniziative in ambito turistico, storico e tradizionale sono così stabiliti:

- a) valutazione della serietà e validità dell'iniziativa, comprovata anche da precedenti già realizzate;
- b) l'iniziativa deve effettivamente servire per la promozione e la salvaguardia dell'identità storico-culturale della comunità.

ART. 17

Erogazione dei contributi

La liquidazione dei contributi finanziari di cui agli articoli precedenti è disposta con determinazione del responsabile del servizio come segue:

- a priori o a posteriori dell'attività;
- oppure il 75% entro 20 giorni dalla determinazione di ripartizione-concessione del contributo e il 25% a saldo entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto.

ART. 18

Rendiconto

Il rendiconto delle spese sostenute deve essere presentato entro sessanta giorni dalla conclusione dell'iniziativa o dell'attività annuale.

Al rendiconto devono essere allegati le seguenti pezze giustificative:

- fatture e ricevute fiscali;
- biglietti di viaggio e dichiarazioni di spese per rimborsi spese di viaggio (un quinto del prezzo della benzina super) firmata dal Presidente;
- se trattasi di rimborsi a terzi, la dichiarazione deve essere resa dal percepente controfirmata dal Presidente;
- ricevute di compenso (ove non sussista l'obbligo di fatturazione), contenenti i dati fiscali e il tipo di prestazione.

A corredo del rendiconto da presentare dovrà essere allegata una relazione firmata dal Presidente dell'Associazione sui risultati raggiunti con l'iniziativa o l'attività.

Nel caso in cui il rendiconto presentato sia inferiore all'ammontare del contributo concesso, l'erogazione del saldo avverrà fino alla copertura delle spese sostenute e rendicontate.

Nel caso in cui la spesa sostenuta sia maggiore rispetto al preventivo presentato, nessuna maggiorazione è dovuta all'Associazione.

La mancata presentazione del rendiconto preclude l'accesso ai contributi negli anni successivi e la restituzione dell'acconto pagato.

ART. 19

Contributi a posteriori

Il Comune può concedere contributi, sulla base delle proprie disponibilità finanziarie e programmatiche, in relazione ad attività di volontariato a carattere assistenziale per rimborso di spese vive sostenute dall'Associazione per l'aiuto a persone malate e in stato di bisogno.

La condizione dovrà essere accertata dal servizio di assistenza sociale comunale.

Le pezze giustificative dovranno essere conformi alla previsione di cui all'art. 17.